I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2817/83 DEL CONSIGLIO

del 4 ottobre 1983

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1009/83 che stabilisce, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca [1], in particolare gli articoli 3 e 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1009/83 [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2194/83 [3], ha stabilito, per il 1983, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera norvegese;

considerando che il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato raccomandazioni circa il totale delle catture ammesse per l'aringa nel Mare del Nord nel 1983;

considerando che, secondo la procedura di cui all'articolo 2 dell'accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia [4], le parti si sono consultate sulle questioni in causa, su alcune richieste delle autorità norvegesi concernenti la compensazione per le catture eccedentarie effettuate nel 1982 e su trasferimenti addizionali;

considerando che, al termine di dette consultazioni, le delegazioni hanno convenuto di raccomandare alle rispettive autorità di modificare alcuni contingenti di cattura già fissati per il 1983 per le navi dell'altra parte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1009/83 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 27 gennaio al 31 dicembre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 ottobre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

---

(1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
(2) GU n. L 115 del 30. 4. 1983, pag. 11.
(3) GU n. L 211 del 3. 8. 1983, pag. 4.
(4) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 48.

ALLEGATO

« ALLEGATO I

Contingenti di pesca

(in tonnellate)

Specie	Zona in cui è autorizzata la pesca	Quantitativi
Sgombro	CIEM VI a) (1) + VII d), e), f), h) + II a)	22 000
Aringa	CIEM VI a) (1)	7 000
Spratto	CIEM IV	40 000
Merluzzo	CIEM IV	8 000
Eglefino	CIEM IV	18 000
Merluzzo carbonaro	CIEM IV e Skagerrak (2)	40 000
Merlano	CIEM IV	7 000
Passera	CIEM IV	6 000
Aringa	CIEM IV c)	4 000 (3)
Cicerello, merluzzo norvegese e melù	CIEM IV	70 000 (4)
Melù	CIEM II, IV a), VI a) (1), VI b), VII (5), XIV	180 000 (6)
Molva blu	CIEM IV, V b), VI, VII, II a)	1 000 (7)
Molva e brosmio	CIEM IV, V b), VI, VII, II a)	22 000 (7) (8)
Palombo	CIEM IV, VI, VII	2 000 (9)
Squalo elefante (10)	CIEM IV, VI, VII	800 (9)
Smeriglio	CIEM IV, VI, VII	500
Gambero boreale (Pandalus borealis)	NAFO 1 (11) CIEM XIV + V a)	500 2 000
Ippoglosso nero	NAFO 1 CIEM XIV + V a)	500 (12) 500 (12)
Ippoglosso	NAFO 1	200 (12)
Altre specie (13)	CIEM IV	5 000
Aringa	CIEM IV a), IV b) (14)	31 000 (15)

(1) A nord del 56° 30' N.

(2) Limitata ad occidente dalla linea che unisce il faro di Hanstholm al faro di Lindesnes ed a sud dalla linea che unisce il faro di Skagen al faro di Tistlarna e quindi alla più vicina costa svedese.

(3) Le catture effettuate fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1982 saranno detratte da questo contingente. Il saldo potrà essere pescato solo fino al 28 febbraio 1983.

(4) Di cui il solo cicerello per non più di 60 000 tonnellate o il merluzzo norvegese e il merlano blu insieme per non più di 50 000 tonnellate. Al massimo 10 000 tonnellate di tale contingente di merluzzo norvegese potranno essere pescate nella sottodivisione CIEM VI a) a nord del 56° 30' N. Tuttavia, questa quantità viene in deduzione del contingente di cicerello, merluzzo norvegese e merlano blu nella divisione CIEM IV.

(5) Ad ovest del 12° O.

(6) Del quale, non più di 40 000 tonnellate possono essere pescate nella sottodivisione CIEM IV a).

(7) Di cui delle catture accessorie di 20 % di merluzzo per nave, ad ogni momento, sono autorizzate nelle divisioni CIEM VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere oltrepassata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca su un luogo specifico di pesca. La totalità di queste catture accessorie non può superare 1 000 tonnellate di cui al massimo 600 tonnellate di merluzzo.

(8) Di cui 17 000 tonnellate al massimo di molva o 9 000 tonnellate al massimo di brosmio.

(9) Questo contingente non include le catture effettuate nelle zone di cui all'allegato II.

(10) Fegato di squalo elefante.

(11) A sud del 68° N.

(12) Le catture accessorie di merluzzo non possono superare 10 %.

(13) Escluso gamberi.

(14) La pesca dell'aringa in tutta la zona CIEM IV b) è vietata dal 15 agosto al 30 settembre 1983 e durante tutto l'anno ad est del 3° E. La pesca dell'aringa e dello spratto è vietata dal 1° luglio al 31 ottobre 1983 nella zona compresa tra la costa danese e 7° E tra 55° 30' N e 57° N.

(15) Di cui 17 200 tonnellate nella divisione CIEM IV a) e 13 800 tonnellate nella divisione CIEM IV b) ».